

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI MARZO ●●●

**25 MARTEDÌ**  
IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti ri-

spettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile. Tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati a pag. 65 e 80, rispettivamente, de *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010. Si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

**30 DOMENICA**  
REGISTRO

**Contratti di locazione e affitto.** Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° marzo; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° marzo. I contratti d'affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2014 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2015. Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012).

Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il nuovo modello RLI approvato con provvedimento dell'agenzia delle entrate del 10-1-2014, con possibilità di utilizzare fino al 31-3-2014 ancora il modello 69 e i programmi telematici «Locazioni web, Iris web, Siria web e Ge.Lo»;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva sia di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (in Supplemento ordinario n. 183 al-

la *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);

- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;

- dal 1° luglio 2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili. Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello RLI o, fino al 31-3-2014, il modello 69, per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;

- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004 prescrive che «i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se ricorrono i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21-2-2014);

- dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non possono più essere pagati in contanti anche se inferiori a 1.000 euro, come previsto all'art. 1, comma 50, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013); tuttavia, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro -, con nota n. 10492 del 5 febbraio scorso, ha fornito un'interpretazione che consente il pagamento in contanti sotto i 1.000 euro purché l'operazione sia comunque documentata.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato, si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamen-

to dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E del 1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it); segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il nuovo modello RLI o con il modello Siria fino al 31-3-2014, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello RLI o, fino al 31-3-2014, con il modello 69;

- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del nuovo modello RLI o, fino al 31-3-2014, del modello 69;

- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

## 31 LUNEDÌ

### DETRAZIONE 55-65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

**Invio comunicazione telematica.** I soggetti che usufruiscono della detrazione d'imposta del 55% e/o 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, qualora non abbiano terminato i lavori entro il 31-12-2013, devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, le spese sostenute nel corso del 2013.

La trasmissione può essere fatta direttamente oppure avvalendosi degli intermediari abilitati; il programma per la compilazione della comunicazione, con relative istruzioni, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

### ENERGIA ELETTRICA

**Presentazione dichiarazione annuale di produzione e consumo.** Le aziende agricole che nel 2013 hanno prodotto energia elettrica con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW (30 kW per gli impianti situati in territori montani) sono considerate «officine elettriche» con obbligo di presentare entro oggi all'Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione di produzione e di consumo (modello AD-1) riferita all'anno 2013.

Sulla base della dichiarazione viene determinato l'importo da versare per l'accisa e le addizionali comunale e provinciale sull'energia autoconsumata che, di norma, sono state già anticipate in corso

d'anno con acconti mensili calcolati sul totale dell'anno precedente; si ricorda che dal 2012 non sono più dovute le addizionali comunale e provinciale nelle Regioni a statuto ordinario.

La dichiarazione annuale di produzione va comunque presentata anche se tutta l'energia prodotta viene immessa nella rete elettrica.

Per altre informazioni sull'argomento si vedano le dettagliate istruzioni alla compilazione della dichiarazione consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) tramite il quale si effettua la trasmissione telematica della dichiarazione annuale.

### ENTI PRIVATI ASSOCIATIVI NON COMMERCIALI

**Invio telematico modello EAS.** Gli enti privati non commerciali di tipo associativo devono entro oggi presentare, esclusivamente in via telematica, il modello EAS con i dati fiscalmente rilevanti per continuare a fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi (art. 148 dpr n. 917/86) e dell'Iva (art. 4 dpr n. 633/72), qualora questi abbiano subito significative variazioni nel corso del 2013 rispetto a quelli in precedenza comunicati.

Si vedano sull'argomento il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2-9-2009 e la circolare della stessa Agenzia n. 6/E del 24-2-2011 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

### IMPRESSE MARITTIME

#### Opzione per la «tonnage tax»

Le imprese marittime con esercizio solare che intendono avvalersi della particolare determinazione forfettaria del reddito imponibile (cosiddetta «tonnage tax») in base agli articoli da 155 a 161 del dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), devono entro oggi comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per tale regime fiscale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; l'opzione è vincolante per 10 esercizi sociali e può essere rinnovata.

Per quanto riguarda la modulistica e altre informazioni si rimanda al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

### INPS

**Invio telematico modello UniEMens.** I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di febbraio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27 novembre 2009 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica, con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati

si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, n. 20474 e n. 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

### MOD. 730/2014

**Invio comunicazione per ricezione telematica modello 730-4.** Come per lo scorso anno, i sostituti d'imposta sono obbligati a ricevere in via telematica dall'Agenzia delle entrate i dati relativi ai modelli 730-4 con gli importi da rimborsare o trattenerne ai propri dipendenti in base alla liquidazione dei modelli 730/2014.

Pertanto, devono entro oggi trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite un intermediario abilitato, lo specifico modello reperibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), con il quale comunicano alla stessa Agenzia di voler ricevere i dati relativi ai modelli 730-4 all'indirizzo telematico proprio, se utenti abilitati ai servizi Fisconline o Entratel, o dell'intermediario incaricato. I sostituti d'imposta che nel 2013 hanno già ricevuto dall'Agenzia delle entrate i modelli 730-4 in via telematica devono inviare la suddetta comunicazione solo se si sono verificate variazioni nei dati già forniti.

### PICCOLA COLONIA

**Presentazione denuncia.** I concedenti dei terreni a piccola colonia, ossia coloro che costituiscono, in fondi che non richiedono giornate di lavoro superiori a 119, un rapporto di lavoro di natura associativa, avente per oggetto la conduzione del fondo o l'allevamento del bestiame, devono presentare all'Inps, in via telematica, la denuncia di attività entro il 31 marzo di ogni anno.

### PUBBLICITÀ

**Pagamento 2ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.** Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.